



ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

AREA: PARTECIPATE COMUNALI

SERVIZIO: //////////////

ASSESSORATO: AL BILANCIO

SG: 115 del 13/03/2026

DGC: 125 del 09/03/2026

Cod. allegati: //////////////

Proposta di deliberazione prot. n° 03

del 09/03/2026

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 109

OGGETTO: Individuazione di enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli" (G.A.P.) e dell'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento. Bilancio consolidato anno 2025.

Il giorno 18/03/2026 , in modalità mista (Presenza/Videoconferenza) , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° sei Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
☐	☒

ASSESSORI(*):

Laura LIETO

(Vicesindaco)

P	A
☒	☐

Pier Paolo BARETTA

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

☐	☒
--------------------------	-------------------------------------

Teresa ARMATO

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

☐	☒
--------------------------	-------------------------------------

Vincenzo SANTAGADA

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

P A

Maura STRIANO

☐	☒
--------------------------	-------------------------------------

Emanuela FERRANTE

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

Chiara MARCIANI

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico
di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio

PREMESSO che

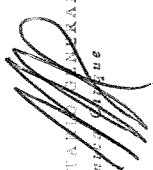
- a) il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi*”, all’articolo 11-bis, prevede la redazione da parte delle Amministrazioni pubbliche del «*bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate*», allo scopo di fornire un’informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo unitariamente considerato;
- b) il comma 4 dell’art. 147-*quater* del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., definendo i principi in base ai quali gli Enti locali devono impostare i «*controlli sulle società partecipate non quotate*», stabilisce che «*i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*»;
- c) le modalità ed i criteri da applicare per la predisposizione di tale documento sono definiti dal “*Principio contabile concernente il bilancio consolidato*” (di seguito “*Principio Contabile*”), allegato n. 4/4 al citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
- d) gli schemi di bilancio consolidato da adottare sono riportati nell’allegato 11 al medesimo decreto;

PREMESSO, ancora, che, ai sensi del punto 3 del citato Principio Contabile,

- e) al fine di predisporre il bilancio consolidato, gli Enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il “*Gruppo Amministrazione Pubblica*” (di seguito, anche GAP), evidenziando, se presenti, gli enti, le aziende e le società che, a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel “*Perimetro di consolidamento*”;
- f) i predetti elenchi ed i relativi aggiornamenti - da effettuarsi alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione - sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che

- g) il medesimo Principio Contabile – al punto 2 – stabilisce le modalità di determinazione del GAP e dettaglia analiticamente i criteri in base ai quali selezionare gli enti ed organismi strumentali e le società controllate e partecipate che lo compongono, specificando che «*la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione***»;
- h) ai sensi del medesimo punto 2 del Principio Contabile, costituiscono **componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica**:
 1. gli **organismi strumentali** dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 2. gli **enti strumentali** dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni.
Afferiscono a tale tipologia di enti:
 - (i) gli **enti strumentali controllati** dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 1. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 2. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
 3. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Michele Cuccine



- ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
4. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 5. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata **avviata una procedura concorsuale**, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;
- (ii) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo di cui al punto precedente.
3. le **società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile – Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) –, o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo; **non sono comprese** nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata **avviata una procedura concorsuale**, mentre **sono comprese le società in liquidazione**. Afferiscono a tale fattispecie:
- (i) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 1. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 2. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;
 - (ii) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione; a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

RICORDATO che, secondo quanto previsto dal punto 3 del richiamato Principio Contabile,

- i) gli enti e le società compresi nel *Gruppo Amministrazione Pubblica* possono **non essere inseriti** tra i componenti del "**perimetro di consolidamento**" nei casi di:
 1. **irrilevanza**, ossia quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, una incidenza, **inferiore al 3 per cento** rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri:
 - (i) *totale dell'attivo*;

(ii) *patrimonio netto;*

(iii) *totale dei ricavi caratteristici.*

In presenza di patrimonio **netto negativo**, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza **inferiore al 10 per cento** rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al dieci per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono altresì considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

Sono comunque considerati **sempre rilevanti, a prescindere dalla quota di partecipazione**, gli enti e le società totalmente partecipati dagli enti capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo.

Salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate **sempre irrilevanti** e non oggetto di consolidamento, le quote **inferiori all'1 per cento** del capitale della società partecipata. **Non sono compresi** nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, sono, invece, compresi gli enti in liquidazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "**ricavi caratteristici**" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del "valore della produzione" dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'Ente;

2. **impossibilità di reperire informazioni necessarie al consolidamento** in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. **Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;**

DATO ATTO che

- j) al fine del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato si è proceduto alla ricognizione degli organismi strumentali, degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate dal Comune di Napoli, in conformità a quanto disposto dal principio contabile;
- k) nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate, gli enti pubblici vigilati, nonché gli enti di diritto privato controllati;

VISTI i seguenti atti deliberativi:

- l) deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 13 agosto 2015 con cui è stato approvato il *Piano di razionalizzazione delle società partecipate* ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- m) deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19 febbraio 2018 di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs n.100/2017 contenente la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016;
- n) deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto: "*Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2017 ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. n.100/2017. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*";
- o) deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto: "*Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017, approvato con deliberazione consiliare n. 145 0/12/2018. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, detenute alla data del 31/12/2018, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*";
- p) deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14 dicembre 2020, avente ad oggetto: "*Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie,*

dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2018, approvato con deliberazione consiliare n. 128 del 23/12/2019. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2019, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione”;

- q) deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2019, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 14/12/2020. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2020, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione”;
- r) deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2020, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29/12/2021. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2021, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione”;
- s) deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15/12/2022. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2022, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione”;
- t) deliberazione di Consiglio Comunale n. 168 del 27 dicembre 2024, avente ad oggetto: “Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 129 del 28/12/2023. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2023, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione”;
- u) deliberazione di Consiglio Comunale n. 202 del 29 dicembre 2025, avente ad oggetto: “Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2023 approvato con deliberazione consiliare n. 168 del 27/12/2024. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2024, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione. Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art.30 del D.Lgs 201/2022 offerti sul territorio del Comune di Napoli al 31/12/2024”;

VISTA

- v) la comunicazione PG/2026/103314 del 23/01/2026, con la quale il Servizio Ufficio di Gabinetto ha trasmesso un «elenco ricognitivo delle fondazioni e degli enti» da esaminare ai fini della definizione del GAP, specificando quanto segue:
 1. **enti strumentali controllati:** sono organismi in cui il Comune di Napoli ha il potere di nominare o rimuovere la totalità dei componenti del CDA:
 - (i) Fondazione Famiglia di Maria;
 - (ii) Fondazione Istituto Strachan Rodinò ONLUS;
 2. **enti strumentali partecipati:** sono organismi in cui il Comune di Napoli risulta tra i soci fondatori:
 - (i) Fondazione Eduardo De Filippo;
 - (ii) Fondazione Annali dell'Architettura e della Città;
 - (iii) Fondazione Teatro di San Carlo;
 - (iv) Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli;
 - (v) Ente Morale Museo Civico “Gaetano Filangieri”;
 - (vi) Fondazione Castel Capuano;
 3. **enti da non ricomprendere nel GAP:** trattasi di organismi non ritenuti né enti strumentali controllati, né enti strumentali partecipati in quanto l'Ente non detiene alcuna partecipazione al Fondo di dotazione e/o non ha il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del CdA:
 - (i) Fondazione Premio Napoli;
 - (ii) Istituto Domenico Martuscelli;
 - (iii) Istituto Educativo Femminile di Mondragone;
 - (iv) Fondazione MIA Academy ITS Moda Campania;
 - (v) Fondazione di Partecipazione Academy ITS SCI.TEC.VITA;

- (vi) Fondazione di Partecipazione ITS Campania Hitech & Communication;
- (vii) Fondazione ITS Ma.De. Academy;
- (viii) Fondazione ITS Academy "Casa Campania";
- (ix) Fondazione di Partecipazione ITS Academy BACT;
- (x) Fondazione Campania Welfare ASP (già Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia, con personalità giuridica di diritto pubblico);
- (xi) Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II";

;

DATO ATTO che

- w) in conformità al Principio Contabile ed ai criteri sopra esplicitati possono essere individuati quali componenti del GAP dell'Amministrazione Comunale di Napoli per l'anno 2025, oltre agli enti di cui al punto v), i seguenti organismi:

1. **Enti strumentali controllati:**

- (i) ABC Azienda Speciale;
- (ii) ARIN A.S. in liquidazione;

2. **Enti strumentali partecipati:**

- (i) Consorzio CSI Piemonte;

3. **Società controllate:**

- (i) ANM S.p.A.;
- (ii) ASIA Napoli S.p.A.;
- (iii) CAAN S.C.p.A.;
- (iv) Elpis S.r.l. in liquidazione;
- (v) Mostra d'Oltremare S.p.A.;
- (vi) Napoli Holding S.r.l.;
- (vii) Napoli Servizi S.p.A.;
- (viii) Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione;
- (ix) Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione;

4. **Società partecipate:**

- (i) ACN S.p.A. in liquidazione;
- (ii) Banca Popolare Etica S.C.p.A.;

ATTESO che

- x) al fine di stabilire l'area di consolidamento del Comune di Napoli, i parametri di riferimento per la determinazione della soglia di rilevanza calcolata sulla base dei dati del rendiconto comunale dell'anno 2024, in quanto ultimo rendiconto disponibile, sono quelli di seguito evidenziati:

Determinazione soglia rilevanza		Totale Attivo	Patrimonio netto	A) Componenti positivi della gestione dell'Ente
Capogruppo Comune di Napoli	Rendiconto anno 2024	12.262.402.375,70	7.843.377.277,68	2.240.356.162,72
Soglia di rilevanza (3%)		367.872.071,27	235.301.318,33	67.210.684,88
Soglia di rilevanza (10%)		1.226.240.237,57	784.337.727,77	224.035.616,27

RICORDATO che

- y) nel caso di patrimonio netto negativo, come nel caso di ACN S.r.l. in liquidazione e Ente Morale Museo Civico Filangieri, l'irrilevanza si valuta con riferimento ai soli due parametri restanti;

RICORDATO che

- z) a seguito della modifica al citato principio contabile 4.4 disposta con DM 11/08/17, a decorrere dall'esercizio 2017 **sono sempre considerati rilevanti**, ai fini del consolidamento, gli enti e le società totalmente partecipati

6 8

dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati affidatari diretti indipendentemente dalla quota di partecipazione;

aa) la fattispecie di cui al capo precedente ricorre per i seguenti organismi:

1. ABC Napoli Azienda Speciale - Partecipata al 100%;
2. ANM Napoli S.p.a. – Società in house – Partecipata indirettamente al 100%;
3. ARIN A.S. in liquidazione - Partecipata al 100%;
4. ASIA Napoli S.p.A. - Società in house - Partecipata al 100%;
5. Consorzio per il Sistema informativo (CSI Piemonte) - Organismo affidatario diretto - Partecipato allo 0,050%, percentuale che esprime la quota di partecipazione al Fondo Consortile;
6. Elpis S.r.l. in liquidazione - Partecipata al 100%;
7. Napoli Holding S.r.l. - Società in house - Partecipata al 100%;
8. Napoli Servizi S.p.A. - Società in house - Partecipata al 100%;
9. Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione - Partecipata al 100%;
10. Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione - Partecipata al 100%;

RILEVATO che, risultano oggetto di procedure concorsuali - **escluse quindi dal perimetro di consolidamento** - le seguenti società:

bb) **A.N.M. SpA:** partecipata totalitaria indiretta, in data 22/12/2017 ha depositato presso il Tribunale di Napoli domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art.161, co.6 della L.F. Il 03/07/2018 l'azienda ha depositato la proposta ed il piano concordatario. Successivamente, il Tribunale di Napoli - VII sezione fallimentare - con n. cronologico 1890 del 9/12/2019 ha emesso il decreto di omologazione del piano concordatario.

La fase attuativa del concordato si è conclusa in data 30 giugno 2025. Si è ora in attesa della formale dichiarazione di chiusura della procedura da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 136, comma 3, della Legge Fallimentare.

cc) **CAAN SpA:** con decreto del 08/04/2021 il Tribunale di Nola – II Sezione Civile – Ufficio Fallimentare – ha omologato la domanda di concordato preventivo presentata dalla società. Successivamente, in data 12/01/2022, la V Sezione della Corte d'Appello di Napoli ha accolto il reclamo proposto dal Comune di Volla (creditore dissenziente) e ha – con decreto – disposto la revoca dell'omologa, avverso la quale il CAAN, in data 11/02/2022, ha proposto ricorso alla Suprema Corte. Con sentenza notificata alla Società il 25/03/2024, il citato concordato preventivo è stato dichiarato risolto dal Tribunale di Nola ed a seguito di tale sentenza la società si è attivata per la riproposizione di una nuova procedura concordataria, depositando in data 18/06/2024 la proposta concordataria, il piano e la documentazione di cui all'art.39, co.3. del CCII. In ottemperanza alle richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate dal Tribunale di Nola, la società ha provveduto ad aggiornare il piano concordatario depositato in data 14/10/2024. Il Tribunale di Nola – Ufficio procedure concorsuali – in data 05.12.2024 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo (procedimento unitario n.243-3/2023).

A seguito della richiesta, da parte della società, di differimento delle operazioni di voto al fine di consentire il deposito di una proposta concordataria più vantaggiosa per i creditori, in data 01/09/2025, il Tribunale di Nola ha stabilito nuovi termini per lo svolgimento degli adempimenti procedurali e per l'espressione del diritto di voto da parte dei creditori, fissando la data iniziale del 27/04/2026 e la data finale del 04/05/2026.

dd) **Terme di Agnano SpA** in liquidazione: il Tribunale di Napoli - VII sezione civile – ha dichiarato l'apertura della procedura con provvedimento del 12/06/2024, rubricato con RG n. 309/2024 e successivamente in data 11/09/2025 ha provveduto a omologare il concordato preventivo presentato dalla società con Sentenza n. 150 del 11/09/2025;

DATO ATTO che

ee) il **CSI Piemonte** svolge attività strumentali nei confronti degli enti consorziati, operando secondo il modello dell'in-house-providing” ed è sottoposto al controllo analogo congiunto di tali Enti;

ff) il Comune di Napoli, in qualità di Ente consorziato ordinario, ha sottoscritto nel corso del 2025 contratti di affidamento diretto di attività volte alla valorizzazione del patrimonio informatico dell'Ente, determinando, così, l'inclusione del Consorzio nel perimetro di consolidamento dell'Ente;

RILEVATO ancora che

gg) la quota di partecipazione al 31/12/2025 in **Banca Popolare Etica S.C.p.A.** è pari allo 0,0304 per cento, per cui, a mente di quanto previsto dal Principio Contabile, al punto 3, ove si legge che «*in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1 per cento del capitale*» – il bilancio di tale organismo **non è da ricomprendersi nel perimetro di consolidamento;**

VERIFICATO che

hh) oltre agli organismi totalmente partecipati, in house e/o affidatari di servizi pubblici, non risultano da includere ulteriori soggetti partecipati e/o controllati, dal momento che, come evidenziato nel prospetto riportato a seguire, i relativi dati contabili non superano le soglie di rilevanza previste dal Principio Contabile di cui sopra, sia singolarmente (in quanto ciascun parametro è inferiore alla soglia del 3 per cento) sia complessivamente (poiché la sommatoria delle percentuali presenta, per ciascuno dei parametri considerati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo):

<i>Organismo</i>	<i>Totale Attivo</i>	<i>Patrimonio netto</i>	<i>Valore della Produzione</i>	<i>Incidenza % Totale attivo Organi- simo/Totale attivo Capo- gruppo</i>	<i>Incidenza % Patrimonio netto Organi- simo/Patrimonio netto Capo- gruppo</i>	<i>Incidenza % Valore della produ- zione Organi- simo/Componenti positivi della gestione Capogruppo</i>
ACN Srl in liquidazione **	1.588,00	-246.217,00	0,000	0,000%		0,000%
Mostra d'Oltremare SpA	173.451.390,00	149.539.013,00	10.701.473,00	1,414%	1,907%	0,478%
Associazione Teatro Stabile Città di Napoli	7.722.493,00	1.880.463,00	9.548.430,00	0,063%	0,024%	0,426%
Ente Morale Museo Civico Filangieri	313.468,81	-177.435,92	475.155,50	0,003%		0,021%
Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città	65.226,00	46.713,00	44.706,00	0,001%	0,001%	0,002%
Fondazione Castel Capuano	228.138,00	227.418,00	12.576,00	0,002%	0,003%	0,001%
Fondazione Eduardo De Filippo	873.072,00	832.084,00	233.782,00	0,007%	0,011%	0,010%
Fondazione Famiglia di Maria	2.355.310,00	2.085.650,00	523.996,00	0,019%	0,027%	0,023%
Fondazione Istituto Strachan Rodinò	7.751.332,00	7.701.100,00	249.329,00	0,063%	0,098%	0,011%
Fondazione Teatro di San Carlo	144.157.484,00	52.850.689,00	40.983.287,00	1,176%	0,674%	1,829%
Totale valori aggregati				2,748%	2,743%	2,802%

(**) Dati bilancio 2020

RITENUTO

- ii) di provvedere all'approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società che compongono il «Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli» (**Elenco A**);
- jj) di provvedere all'approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società che rientrano nell'«Area di consolidamento del Comune di Napoli» (**Elenco B**);

ATTESO che, a seguito approvazione dei richiamati Elenchi A e B, l'Area Partecipate Comunali provvederà a:

8

kk) comunicare agli enti, alle aziende e società di cui all'**Elenco B**, la loro inclusione nell'Area di Consolidamento del Comune di Napoli per l'anno 2025;

ll) trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco di tutti gli altri soggetti ricompresi nel bilancio consolidato;

mm) impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, richiedendo, tra l'altro di ricevere – in conformità alle espresse previsioni del ricordato Principio Contabile (paragrafo 3.2) – **entro e non oltre il 20 luglio** dell'anno successivo a quello di riferimento:

1. i bilanci riclassificati secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
2. le informazioni sui rapporti infragruppo ed ogni ulteriore documentazione necessaria per la redazione del Bilancio consolidato;
3. ogni altro dato, documento e/o informazione ritenuto utile e/o necessario;

nn) predisporre il Bilancio consolidato nei termini previsti per l'approvazione in Consiglio Comunale entro il 31 ottobre dell'anno successivo al periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 151, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, salvo eventuali proroghe;

VISTI

oo) l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

pp) il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 18/2011 e ss.mm.ii.), che disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

VISTI

qq) i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, attesa la necessità di avviare tempestivamente la fase istruttoria per la redazione del bilancio consolidato 2025, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente Responsabile dell'Area Partecipate Comunali sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

La Dirigente
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

Raffaella Starace


Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. **di INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del «**Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli**», i seguenti enti, organismi strumentali e società:

ELENCO A

- a) ABC Napoli – Azienda Speciale;
- b) ACN S.r.l. in liquidazione;
- c) ANM. S.p.A.;
- d) ARIN A.S. in liquidazione;
- e) ASIA Napoli S.p.A.;
- f) Associazione Teatro Stabile Città di Napoli;
- g) Banca Popolare Etica S.C.p.A.;
- h) CAAN S.C.a r.l.;
- i) Consorzio CSI Piemonte;
- j) Elpis S.r.l. in liquidazione;
- k) Ente Morale Museo Civico “Gaetano Filangieri”;

ELENCO B

- a) ABC Napoli Azienda Speciale - Partecipata al 100%;
- b) ARIN A.S. in liquidazione - Partecipata al 100%;
- c) ASIA Napoli S.p.A. - Società in house - Partecipata al 100%;
- d) Consorzio CSI Piemonte - Organismo affidatario diretto - Partecipato allo 0,050%;
- e) Elpis S.r.l. in liquidazione - Partecipata al 100%;
- f) Napoli Holding S.r.l. - Società in house - Partecipata al 100%;
- g) Napoli Servizi S.p.A. - Società in house - Partecipata al 100%;
- h) Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione - Partecipata al 100%;

5. **di DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta, per l'esercizio corrente e per quelli futuri, impegni di spesa e/o diminuzione di entrata.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

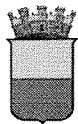
☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

La Dirigente
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

L'Assessore al Bilancio

Pier Paolo Baretta



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.03 DEL 09/03/2026, AVENTE AD OGGETTO:

Individuazione di enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli" (G.A.P.) e dell'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento. Bilancio consolidato anno 2025

La Dirigente Responsabile dell'Area Partecipate Comunali esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 09/03/2026

La Dirigente
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

Raffaella Starace

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 09/03/2026 e protocollata con il n. DGE/2026/125.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. f. a

Addì, 11/3/2026

IL RAGIONIERE GENERALE

Chiodi



Area Ragioneria

Servizio Gestione Bilancio

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 3 del 09 marzo 2025 DGC/2026/125 del 9.03.2026 Area Partecipazioni comunali

Oggetto *Individuazione di enti, aziende e società componenti il "gruppo amministrazione pubblica del Comune di Napoli" (G.A.P.) e dell'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento. Bilancio consolidato anno 2025.*

La presente proposta individua, in applicazione di quanto previsto dal principio contabile concernente il bilancio consolidato, enti, aziende e società componenti il cd. GAP del Comune di Napoli e l'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2025.

Trattasi di provvedimento di carattere ricognitorio che, in quanto tale, allo stato non produce riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente. Tale atto è infatti propedeutico alla redazione del bilancio consolidato, documento idoneo, quest'ultimo a rilevare i risultati complessivi della gestione del cd. GAP del Comune di Napoli e su cui la scrivente renderà il parere di regolarità contabile

Pertanto, il suddetto parere sul presente atto non è dovuto.

Napoli, 09/03/2026

pr

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiulo

Claudia Gargiulo

11/3/2026

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si intende individuare, ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato per l'anno 2025, gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e quelli che compongono l'Area di consolidamento del Comune di Napoli.

- ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Nella parte narrativa sono riportate le valutazioni tecniche che sono state poste alla base della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica.

La dirigenza dichiara che *“al fine del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato si è proceduto alla ricognizione degli organismi strumentali, degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate dal Comune di Napoli, in conformità a quanto disposto dal principio contabile.”*

Viene, inoltre, rappresentato nelle premesse che *“gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti tra i componenti del “perimetro di consolidamento” nei casi di irrilevanza, ossia quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. [...] impossibilità di reperire informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.”* In ordine a tale ultima ipotesi, viene, tuttavia, precisato che *“Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.”*

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: non espresso in quanto il Ragioniere Generale ha dichiarato che *“Trattasi di provvedimento di carattere ricognitorio che, in quanto tale, allo stato non produce riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente. Tale atto è infatti propedeutico alla redazione del bilancio consolidato, documento idoneo, quest'ultimo a rilevare i risultati complessivi della gestione del cd. GAP del Comune di Napoli e su cui la scrivente renderà il parere di regolarità contabile. Pertanto, il suddetto parere sul presente atto non è dovuto.”*

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il provvedimento è propedeutico alla redazione del bilancio consolidato per l'anno 2025, il quale - come indicato nell'allegato 4.4 al D. Lgs. n. 118/2011 - *“supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del «gruppo amministrazione pubblica» dell'ente locale”* ed è *“predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce”*.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica, come definito al paragrafo 2 del citato allegato 4.4, *“comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica [...] Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 1. gli organismi strumentali dell'amministrazione*

Si evidenzia che, ai sensi del citato allegato 4.4, *“Il rispetto dell’uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare, ovvero inclusi nell’area di consolidamento, siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con la data di chiusura dell’esercizio del bilancio della capogruppo. [...] Pertanto, se le date di chiusura del bilancio di ente, azienda o società che fanno parte dell’area di consolidamento sono diverse dal 31 dicembre, saranno detti enti, aziende o società a dovere uniformare il proprio bilancio a quello dell’amministrazione capogruppo. A tal fine, dovranno essere operate tutte le rettifiche necessarie alle operazioni o ai fatti significativi intervenuti tra la data di chiusura del rendiconto, bilancio o bilancio consolidato del singolo soggetto rientrante nell’area di consolidamento e il 31 dicembre.”*

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

 Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il
17/03/2026 12:54
Indirizzo:
00100 Roma, Italia
Valido dal
05/08/2024 al
05/08/2027
Autenticità: OK - Documento

Visto:
Il Sindaco

Visto:
Il Sindaco _____

Deliberazione di G. C. n. 109 del 18/03/2026 composta da n. 15 pagine
progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 19/3/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

- ☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata
Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo
Comune

dal _____ al _____

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per
le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine,
progressivamente numerate, è conforme all'originale della
deliberazione di Giunta comunale n.
del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto,
firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati
nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione